

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
1^ Sezione Lavoro

Il giudice designato Massimo Pagliarini
nel procedimento n. 219 del Ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2012,
vertente

T R A

BELLOMONTE Bruno

(avv. Pier Luigi Panici)

ricorrente

E

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

(avv.ti Enzo Morrico, Camilla Nannetti e Antonino Russo)

convenuta

sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'8.3.2012 ha pronunciato la
seguinte

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 4.1.2012, Bruno Bellomonte chiedeva al giudice di sospendere in via d'urgenza l'efficacia del licenziamento intimatogli da R.F.I. S.p.A. con nota del 21.4.2010. Esponeva di essere stato detenuto in carcere per numerosi mesi per gravi fatti di terrorismo, e di essere per questo stato licenziato. Aggiungeva di essere stato assolto con formula piena dalla Corte di assise di Roma (perché il fatto non sussiste) ed invocando l'art. 102 *bis* disp. att. c.p.p. chiedeva di essere reintegrato nel posto di lavoro, argomentando anche in punto di *periculum*.

R.F.I. S.p.A. si costituiva in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti per ottenere la tutela d'urgenza.

Sentite le parti e discussa la causa, all'udienza dell'8.3.2012 il giudice si riservava.

oooooooooooooooooooooooooooo

La domanda cautelare del Bellomonte è fondata.

L'art. 102 *bis* delle norme di attuazione del c.p.p. stabilisce che "*Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art.*



285 c.p.c. ovvero agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284 del codice e sia stato perciò licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento, di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione".

Dalla interpretazione letterale della norma risulta che l'unico diritto da essa riconosciuto è il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (mentre non vi è alcun elemento da cui desumere che essa abbia voluto incidere sulla legittimità del licenziamento) ed essa costituisce contemperamento tra contrapposti diritti di rango costituzionale: il diritto alla libertà di impresa e quello al lavoro, in questo bilanciamento è ammissibile la limitata compressione del primo in favore del secondo con la previsione della reintegrazione nel posto di lavoro (cfr. Cass. 2.5.2000, n. 5499). Peraltro, il licenziamento deve essere determinato dallo stretto rapporto di causalità con la detenzione, e cioè il recesso del datore deve essere fondato esclusivamente sul fattore obiettivo dello *status custodiae* del lavoratore, cosicché la citata disposizione non può dare titolo alla reintegrazione nel posto di lavoro qualora il licenziamento risulti giustificato in via autonoma sulla base di elementi ulteriori rispetto alla mera assenza del lavoratore determinata da provvedimento cautelare (cfr. Cass. 1.12.2010, n. 24366; Cass. 6.6.2008, n. 15070 e Cass. 1.4.2003, n. 4935).

Occorre pertanto valutare se il licenziamento del Bellomonte sia stato determinato esclusivamente da detto *status custodiae*.

La lettera di recesso del 21.4.2010 così recita *"Nell'ambito del procedimento penale RGNR n° 34177/07 instaurato nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il reato di associazioni sovversive, il 10 giugno 2009 lei veniva tratto in arresto dalla Digos di Roma in occasione di una operazione condotta nei confronti di <<una cellula>> che operava in contiguità con le Brigate Rosse. Da tale data a tutt'oggi Lei si trova in stato di detenzione presso la Casa di reclusione di Catanzaro/siano e per tali fatti unicamente ascrivibili alla Sua responsabilità, è impossibilitato a rendere la prestazione lavorativa. Inoltre, in data 20 Aprile 2010 abbiamo appreso che nei*



Suoi confronti è stata esercitata l'azione penale, con richiesta di rinvio a giudizio, per i reati di cui agli artt. 110, 112 nr.1, 306 comma I e II c.p. – aggravato dall'art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 – 270 bis c.p., in relazione agli artt. 302, 280 bis, 283 e 284 c.p., commesso in Roma, dal 2 marzo 2003 e con carattere di permanenza. Peraltro, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cagliari pende nei Suoi confronti l'ulteriore procedimento penale n° 5390/05 DDAT, la cui ipotesi di reato è di associazione con finalità di terrorismo ex art. 270 bis c.p. Tale procedimento attualmente risulta essere ancora nelle fase dell'indagini preliminari. Ciò determinerà un ulteriore ed indefinito protrarsi nel tempo della sua assenza ed impossibilità di rendere la suddetta prestazione, con inevitabile pregiudizio delle esigenze organizzative e produttive del servizio ferroviario. In ragione di quanto sopra rappresentato, con particolare riferimento al protrarsi della sua assenza dal servizio sin dal giorno 10 Giugno 2009 per l'assoggettamento alla misura cautelare della detenzione in carcere, Le comunichiamo la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n° 604 del 1966 per la sopravvenuta ed oggettiva impossibilità di rendere la prestazione lavorativa".

E' del tutto chiaro ed evidente, pertanto, che il recesso è stato determinato secondo la seguente scansione logico-temporale: detenzione in carcere/assenza dal servizio/impossibilità di rendere la prestazione. Il primo ed unico degli antecedenti logici è pertanto la detenzione in carcere del ricorrente, causa prima della risoluzione del rapporto, essendo ovvio che la detenzione in carcere determina l'assenza dal lavoro e quest'ultima l'impossibilità di rendere la prestazione (con pregiudizio delle esigenze del servizio ferroviario).

Ed allora la presente fattispecie ricade pienamente nella previsione dell'art. 102 bis disp. att. c.p.p., norma che, si ripete, tra contrapposti diritti di rango costituzionale, ha dato prevalenza al diritto al lavoro del prestatore ingiustamente detenuto in carcere.

Poiché il Bellomonte, per i reati di cui alla detenzione, è stato pienamente assolto perché "il fatto non sussiste" ed è stata di conseguenza ordinata la sua immediata scarcerazione, egli ha diritto ad essere reintegrato in servizio.



Sussiste anche il requisito del *periculum*, tenuto conto delle intuibili, evidenti e gravi ripercussioni di carattere morale, sociale e psico-fisiche (in uno con quelle professionali) patite dal ricorrente che è stato ingiustamente detenuto in carcere per circa 29 mesi. Tali ripercussioni hanno inciso (ed incidono) su beni di rilievo costituzionale (non risarcibili per equivalente monetario), sicché apparirebbe ulteriormente ingiusto pretendere che il ricorrente attenda l'esito del giudizio di merito, considerato anche che la ripresa immediata del lavoro può verosimilmente determinare, seppure parzialmente, la neutralizzazione di tali gravi pregiudizi.

La reintegrazione del Bellomonte nel posto di lavoro va pertanto disposta immediatamente.

Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P . Q . M .

visti gli artt. 669 *bis* e ss. c.p.c.

SOSPENDE l'efficacia del licenziamento intimato a Bruno BELLOMONTE con nota del 21.4.2010 ed **ORDINA** a R.F.I. S.p.A. di reintegrarlo immediatamente nel posto di lavoro;

CONDANNA la società convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese del procedimento che si liquidano in complessivi € 1.200,00, di cui € 800,00 per onorari e € 400,00 per diritti, oltre al rimborso spese forfettario del 12%, Iva e Cpa.

Si comunichi.

Roma, 16.3.2012.

Il giudice
Massimo Pagliarini

